



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA V

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**10 maggio 2023**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 10 del mese di maggio duemilaventitre alle ore 15,30 in Torino, Aula Consiliare p.zza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 04 maggio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:  
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO

Sono assenti i Consiglieri:  
Andrea TRAGAIOLI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carnagnolese"

Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino" approvato con deliberazione del Consiglio metropolitan n. 13237/2019 del 19/12/2019 e s.m.i.-  
**OGGETTO:** Aggiornamento al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in Attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

**ATTO N. DEL\_CONS 19**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n.56 a far data dal *1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano;*
- tra le funzioni fondamentali che la Legge 56/2014 all'art. 1 comma 44 attribuisce alla Città Metropolitana alla lettera c) compaiono *“strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”* ed alla lettera f) *“promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano”*;
- la Città Metropolitana di Torino è centrale di committenza nonché soggetto aggregatore, di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come confermato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 22/09/2021;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13267/2019 del 19/12/2019, integrata con successive deliberazioni n. 12/2020 del 10/06/2020 e 66/2021 del 30/09/2021, è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione di un elenco telematico di operatori economici tra i quali effettuare la scelta, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti al momento della selezione, per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., demandando al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l'adozione di eventuali disposizioni operative inerenti all'utilizzo dell'elenco;
- i soggetti aggregatori possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. nelle categorie di beni e servizi indicate da ultimo con D.P.C.M. 11/07/2018 con le relative soglie di obbligatorietà per le stazioni appaltanti;
- tra gli altri compiti, attribuiti ai soggetti aggregatori, in qualità di centrali di committenza, il D.Lgs 50/2016 all'art.37, attribuisce la possibilità di:
  - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
  - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
  - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
  - d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui sopra;
- la Città metropolitana di Torino promuove attività a favore del territorio metropolitano, tra le quali gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante e condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino (Elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino - categoria esecutori di lavori pubblici - determinazioni dirigenziali n. 4186 del 25/08/2021, 2458 del 19/05/2022 e 3797 del 26/07/2022 - e categoria Servizi professionali

-determinazioni dirigenziali n. 656 del 22/02/2021 e 3004 del 23/05/2022);

- in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- il D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente:

- all’art. 1 dell’allegato II.1:

*“1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.*

[...]

*3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:*

*a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;*

*b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*

*c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.”;*

- all’art. 2 dell’allegato II.4:

*“1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;*

- all’art. 3 dell’allegato II.1 “Elenchi di operatori economici”:

*“1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.*

*L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.*

*2. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è*

consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.”;

- all'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1, sono “attività di committenza ausiliarie”:

“le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;”:

- all'art. 8 dell'Allegato II.5 “Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”:

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale

*dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.”;*

- all'art. 25 comma 3:

*“3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.”;*

- all'art. 62 “*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*”:

*1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

*2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.”:*

- all'art. 63 “*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*”:

*1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.*

[...]

*4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”*

[...]

*8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.*

*9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

*indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.*

*10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.”;*

- tra i principi ispiratori dell'attività della Città Metropolitana di Torino lo Statuto riporta “*l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città Metropolitana*”;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del predetto "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino" sulla base della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023, che diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2023;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n.56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n.131;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> e dalla III<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 2 maggio 2023;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 15, 20 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Donata Rancati, la quale ha dichiarato, con nota in data 04/05/2023, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 42 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente Responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa l'aggiornamento del "Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino", come risultante dall'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023, che diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2023;
2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Città metropolitana di Torino.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo, il quale presenta e illustra un emendamento, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitan** non essendovi alcuno che domandi la parola pone ai voti l'emendamento, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cagno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**L'emendamento risulta approvato**

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitan** pone ai voti la deliberazione comprensiva dell'emendamento testè approvato ed il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città metropolitana di Torino" approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13237/2019 del 19/12/2019 e s.m.i.- Aggiornamento al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in Attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

**ATTO N. DEL\_CONS 19**

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cogno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Donata Rancati

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo



## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino

#### Art. 1 – Formazione, Aggiornamento, Durata e Oggetto dell'Elenco telematico di operatori economici

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, è aggiornato l'**Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino** ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di valore economico inferiore alle soglie dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione previsti dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.
3. L'iscrizione all'**Elenco telematico di operatori economici** sarà oggetto di periodica conferma.
4. La procedura d'iscrizione telematica ha lo scopo di definire un elenco di **operatori economici** che risultino qualificati attraverso autodichiarazione, con riferimento ai requisiti di carattere speciale e verificati con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Nell'ambito dell'elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, attestano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche professionali, occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti e delle iniziative del presente Ente, per importi inferiori alla soglia eurounitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

5. Gli obiettivi che si vogliono perseguire, sono:

- a. introdurre criteri di selezione oggettivi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono l'invito di Operatori Economici;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

## **Art. 2 – Definizione dell'Elenco telematico di operatori economici**

1. L'Elenco telematico di operatori economici costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l'invito a procedure disciplinate dall'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

2. Potrà inoltre essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

c) Procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 72 del D. Lgs. 36/2023.

d) Procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 73 del D. Lgs. 36/2023.

e) Dialogo competitivo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 36/2023.

f) Partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del D. Lgs. 36/2023.

3. Dall'iscrizione all'Elenco non consegue un diritto soggettivo dell'operatore economico ad essere invitato alle procedure di gara, ma esclusivamente un interesse ad essere valutato.

4. Si farà ricorso all'Elenco di cui al presente Regolamento, ove non siano utilizzabili le

convenzioni Consip S.p.A. (in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.), in tutti i casi in cui l'Amministrazione attivi procedure ad "invito".

5. Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Elenco ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato mediante "procedure aperte" oppure attraverso indagini di mercato.

**Art. 2-bis - Condivisione degli Elenchi telematici di operatori economici  
qualificati gestiti da Città Metropolitana di Torino  
e gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino  
in qualità di Stazione Unica Appaltante**

1. A seguito di stipula di apposita convenzione, ogni Ente potrà visionare in autonomia l'elenco degli operatori economici qualificati dalla Città Metropolitana di Torino, accedendo ad apposito portale con proprie credenziali personalizzate.

2. La Città Metropolitana di Torino provvederà, su richiesta del singolo Ente aderente, ad effettuare l'estrazione degli operatori economici per categoria e fascia d'importo richiesta, garantendo il principio di rotazione sul singolo Ente.

3. Le richieste di estrazione dovranno pervenire all'indirizzo e-mail indicato nella predetta convenzione e saranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta completa di tutti i dati necessari (in particolare: importo dei lavori di categoria prevalente ed individuazione della piattaforma su cui verrà gestita la procedura da parte dell'Ente aderente).

4. Ogni Ente avrà accesso alla piattaforma dedicata tramite un link di indirizzo, che sarà pubblicato sul proprio sito e, pertanto, il personale dovrà essere dotato di credenziali personalizzate con permessi ad hoc per la visualizzazione delle attività della centrale relativamente alle proprie procedure.

5. Al fine di garantire un corretto esercizio dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, l'Ente aderente avrà altresì l'obbligo di comunicare alla centrale l'esatta ragione sociale dell'operatore economico risultato affidatario su ogni singola procedura per un corretto aggiornamento dell'Albo.
6. Per gli Enti aderenti saranno organizzate delle sessioni di formazione da remoto.
7. Gli Enti aderenti alla convenzione sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale un banner di avviso nei periodi di apertura delle nuove iscrizioni agli elenchi telematici suddetti. Sarà cura della Città Metropolitana richiedere tale pubblicazione, fornendo tutte le informazioni utili.
8. L'Ente richiedente l'estrazione dall'Elenco telematico degli operatori economici qualificati potrà altresì richiedere con apposita pec lo svolgimento da parte della Città Metropolitana di Torino delle attività di committenza ausiliaria.
9. La Città Metropolitana di Torino entro 5 giorni dalla richiesta comunicherà all'Ente richiedente l'accoglimento o meno della medesima e il tempo necessario per assumere le funzioni relative alla gestione della procedura di gara dall'indizione fino all'aggiudicazione, con finale remissione degli atti all'Ente delegante per l'adozione degli atti contabili di competenza e la successiva stipula del contratto di appalto.
10. In tali ipotesi gli atti e la documentazione di gara (progetto tecnico, capitolato d'oneri, allegati, ecc) sono predisposti dall'Ente delegante di concerto con la Stazione Appaltante.
11. Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte dal dirigente della Direzione Centrale unica Appalti e Contratti, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa e da un titolare di alta professionalità.
12. Al Responsabile della Stazione Unica Appaltante è demandata l'adozione di apposite linee guida per la gestione delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 36/2023 e la predisposizione di apposite convenzioni da stipulare con gli enti del territorio ai sensi

dell'art. 15 della L.241/1990 e s.m.i.

13. In caso di assenza del dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, assume la funzione di responsabile della Stazione Unica Appaltante il titolare di posizione organizzativa.

14. La Città metropolitana di Torino cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica ai fini della procedura di gara gli atti di progettuali predisposti di concerto con l'ente delegante (es: capitolato, schema di contratto, D.U.V.R.I, stima costi manodopera), richiedendo all'ente delegante l'integrazione con le specifiche tecniche e le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- predispone lo schema della determina a contrattare e la lettera-invito;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici (esclusa la comunicazione di avvenuta stipula del contratto e ogni altra dovuta comunicazione e/o pubblicazione successiva all'aggiudicazione definitiva) e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale. La verifica dei requisiti di ordine speciale è demandata al RUP tecnico;
- cura l'acquisizione del CIG;
- costituisce il seggio di gara;
- indice e celebra la gara;
- nomina, ove necessario, la Commissione giudicatrice sulla base dei nominativi indicati dall'Ente delegante;
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva, ad

eccezione della verifica sulla congruità della manodopera e della congruità dell'offerta, che deve essere effettuata dal RUP dell'Ente delegante;

- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo gli atti all'ente delegante per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);

- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.

15. La procedura di gara si svolgerà come di seguito descritto:

a) l'ente delegante provvede a trasmettere alla Città Metropolitana di Torino la richiesta dell'avvio della procedura di gara inviando la documentazione tecnica necessaria. Entro 10 giorni dalla richiesta la Città Metropolitana di Torino provvede a richiedere tutte gli eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti ritenuti necessari e comunica il tempo necessario per la predisposizione della bozza della determinazione a contrarre e della lettera d'invito;

b) a seguito dell'adozione della determina a contrarre da parte dell'ente aderente la stessa deve essere inoltrata alla Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, assieme alle indicazioni circa il reperimento dei documenti tecnici consultabili dagli operatori economici;

c) l'ente delegante per le procedure da aggiudicarsi ad offerta economicamente più vantaggiosa indica per la formalizzazione della nomina alla Città Metropolitana di Torino i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed assume gli eventuali oneri connessi al compenso dei Commissari;

d) completata la procedura di gara, la Città metropolitana di Torino rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale delle operazioni espletate per l'individuazione del miglior offerente, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali. Fanno eccezione i verbali di Commissione giudicatrice la cui redazione resta a carico dei membri della Commissione Giudicatrice individuati dall'Ente aderente.

16. I requisiti di cui agli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 verranno verificati dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di SUA fino al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, resta salva, comunque, la facoltà dell'Ente delegante di richiedere anche, almeno 20 giorni prima della scadenza della validità delle verifiche, l'aggiornamento delle stesse anche nella fase di esecuzione del contratto.

17. La gestione di eventuali richieste di accesso agli atti che perverranno saranno espletate nel rispetto dei termini previsti da Città Metropolitana di Torino mediante invio del fascicolo di gara informatico formato da Città Metropolitana di Torino.

18. L'Ente delegante è il soggetto beneficiario della procedura indetta ed espletata dalla Città metropolitana di Torino in qualità di SUA ed è vincolato alle vicende, anche giudiziarie, della gara, sicché mentre gli effetti contrattuali e i risultati della procedura selettiva sono imputati all'Ente delegante, l'imputazione formale degli atti rilevante ai fini della notifica di eventuali impugnative ricade anche sulla Città metropolitana, contraddittore necessario nell'ambito di ricorsi giurisdizionali in qualità di SUA, in quanto competente alla indizione, regolazione e gestione della gara.

19. Nel caso di ricorsi giurisdizionali promossi avverso gli atti del procedimento selettivo la Città metropolitana si costituisce in giudizio a mezzo di propri legali informandone l'Ente delegante, in capo al quale è fatta salva la facoltà, in relazione all'oggetto dell'impugnativa, di costituirsi e svolgere difese a mezzo dei propri legali.

20. Qualsivoglia onere economico, anche di natura risarcitoria, che dovesse derivare dal contenzioso relativo alle procedure di appalto delegate dovrà essere sopportato in via esclusiva dall'Ente delegante, che sottoscrivendo la convenzione di delega si impegna a tenere indenne la Città metropolitana da tutte le pretese delle parti ricorrenti.

21. Sono a carico dell'Ente delegante nel cui interesse viene celebrata la gara anche i compensi professionali e gli oneri accessori per il conferimento di incarichi a legali esterni qualora occorrenti per la difesa degli atti della procedura espletata nonché, in

caso di soccombenza o compensazione delle spese di giudizio, le spese legali da rifondere in favore delle controparti, fatto salvo solo il caso in cui la soccombenza in giudizio, in base alla pronuncia giudiziale definitiva riguardante la procedura di gara, sia da imputare direttamente e in via esclusiva a responsabilità della Città metropolitana.

### **Art. 3 – Struttura dell’Elenco Fornitori telematico**

1. L’Elenco dei Fornitori è strutturato nelle seguenti AREE articolate in FASCE DI IMPORTO:

- ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
- SERVIZI PROFESSIONALI
- PRESTATORI DI SERVIZI
- FORNITORI DI BENI

organizzate nel modo seguente.

1. ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Sottoripartizione in categorie generali e speciali

#### **CODICE DESCRIZIONE**

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OG1</b>  | Edifici civili e industriali                                                                                                                                            |
| <b>OG2</b>  | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela                                                                                                           |
| <b>OG3</b>  | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane                                                                                                            |
| <b>OG4</b>  | Opere d’arte nel sottosuolo                                                                                                                                             |
| <b>OG5</b>  | Dighe                                                                                                                                                                   |
| <b>OG6</b>  | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione                                                                                                  |
| <b>OG7</b>  | Opere marittime e lavori di dragaggio                                                                                                                                   |
| <b>OG8</b>  | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica                                                                                                      |
| <b>OG9</b>  | Impianti per la produzione di energia elettrica                                                                                                                         |
| <b>OG10</b> | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione |
| <b>OG11</b> | Impianti tecnologici                                                                                                                                                    |
| <b>OG12</b> | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente                                                                                                                     |
| <b>OG13</b> | Opere di ingegneria naturalistica                                                                                                                                       |

#### **CODICE DESCRIZIONE**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <b>OS1</b> | Lavori in terra |
|------------|-----------------|

- OS2-A** Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS2-B** Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS3** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS4** Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS5** Impianti pneumatici e antintrusione
- OS6** Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS7** Finiture di opere generali di natura edile
- OS8** Opere di impermeabilizzazione
- OS9** Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS10** Segnaletica stradale non luminosa
- OS11** Apparecchiature strutturali speciali
- OS12-A** Barriere stradali di sicurezza
- OS12-B** Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS13** Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS14** Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- OS15** Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
- OS16** Impianti per centrali di produzione energia elettrica
- OS17** Linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS18-A** Componenti strutturali in acciaio
- OS18-B** Componenti per facciate continue
- OS19** Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
- OS20-A** Rilevamenti topografici
- OS20-B** Indagini geognostiche
- OS21** Opere strutturali speciali
- OS22** Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS23** Demolizione di opere
- OS24** Verde e arredo urbano
- OS25** Scavi archeologici
- OS26** Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS27** Impianti per la trazione elettrica
- OS28** Impianti termici e di condizionamento
- OS29** Armamento ferroviario
- OS30** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS31** Impianti per la mobilità sospesa
- OS32** Strutture in legno
- OS33** Coperture speciali
- OS34** Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS35** Interventi a basso impatto ambientale

## 2. SERVIZI PROFESSIONALI

L'elenco è articolato in sottoelenchi, relativi alla tipologia dei servizi di ingegneria e architettura secondo le categorie di opere e relativi gradi di complessità, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016

- edilizia;
- strutture;
- impianti;
- infrastrutture per la mobilità;
- idraulica;
- tecnologie della informazione e della comunicazione;
- paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
- territorio e urbanistica.

I servizi di ingegneria e architettura sono codificati nelle seguenti prestazioni:

1. redazione di documenti di fattibilità delle alternative progettuali;
2. redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, compresi gli studi propedeutici nelle varie discipline;
3. direzione lavori, misure e contabilità;
4. coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;
5. attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
6. studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale;
7. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
8. collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale;
9. collaudo statico;
10. collaudo tecnico – funzionale degli impianti.

Gli operatori economici devono iscriversi indicando una o più tipologie di servizi, una o più categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante

Categoria delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze”, allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2016:

| <b>Cod. CATEGORIE</b>                                                                  | <b>Id opere</b>                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Edilizia                                                                             | E08-E09-E10-E11-E12-E13-E16-E17-E18-E19-E20-E21-E22                           |
| 2 Strutture                                                                            | S01-S02-S03-S04-S05-S06                                                       |
| 3 Impianti                                                                             | IA01-IA02-IA03-IA04<br>IB 04- IB 05-IB 06-IB 07-IB 08- IB09-IB 10-IB 11-IB 12 |
| 4 Infrastrutture per la mobilità                                                       | V01-V02-V03                                                                   |
| 5 Idraulica                                                                            | D02-D03-D04                                                                   |
| 6 Tecnologie della informazione e della comunicazione                                  | T01-T02-T03                                                                   |
| 7 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste | P01-P02-P03-P04-P05-P06                                                       |
| 8 Territorio e urbanistica                                                             | U01-U02-U03                                                                   |

Vale il disposto di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016 per il quale all’interno della stessa categoria d’opera gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

### 3. PRESTATORI DI SERVIZI

Sottoripartizione sulla base della struttura del vocabolario comune degli appalti (CPV).

I fornitori al momento dell’iscrizione indicheranno uno o più CPV di dettaglio. Automaticamente verranno ricompresi nella selezione nel caso in cui l’Amministrazione selezioni un CPV di livello superiore.

#### 4. FORNITORI DI BENI

Sottoripartizione sulla base della struttura del vocabolario comune degli appalti (CPV).

I fornitori al momento dell'iscrizione indicheranno uno o più CPV di dettaglio. Automaticamente verranno ricompresi nella selezione nel caso in cui l'Amministrazione selezioni un CPV di livello superiore.

2. All'interno delle AREE sono istituite le seguenti FASCE

D'IMPORTO AREA ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

da Euro 0 a Euro 39.999,99

da Euro 40.000,00 a Euro 149.999,99

da Euro 150.000,00 a Euro 349.999,99

da Euro 350.000,00 a Euro 999.999,99

da Euro 1.000.000,00 a Euro 1.500.000,00

da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.582.000,00

da Euro 2.582.000,01 a Euro 3.500.000,00

da Euro 3.500.000,01 a Euro 5.165.000,00

da Euro 5.165.000,01 a soglia eurounitaria

AREA SERVIZI PROFESSIONALI

da Euro 0 a Euro 10.000,00

da Euro 10.000,01 a Euro 39.999,99

da Euro 40.000,00 a Euro 74.999,99

da Euro 75.000,00 a Euro 139.999,99

da Euro 140.000,00 a soglia eurounitaria

Qualora in vigore del presente Regolamento sopraggiungano interventi normativi che modifichino la possibilità di ricorso a procedure negoziate sarà possibile procedere ad aggiornamenti immediati degli elenchi che contemplino la possibilità per gli operatori economici di qualificarsi per le nuove fasce di importo.

AREA PRESTATORI DI SERVIZI e FORNITORI DI BENI

da Euro 0 a Euro 40.000,00

da Euro 40.000,01 alla soglia di rilevanza eurounitaria

#### **Art. 4 – Pubblicazione**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, la formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione periodica di apposito avviso sul sito internet della Città Metropolitana di Torino al link <http://www.cittametropolitana.torino.it> e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

#### **Art. 5 – Iscrizione all'Elenco telematico di operatori economici**

1. Gli operatori economici avranno ogni anno la possibilità di presentare l'istanza di iscrizione all'**Elenco telematico di operatori economici** nel periodo stabilito dalla Città Metropolitana di Torino e pubblicato sul sito internet della stessa come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 65 e secondo l'art. 66 per i servizi professionali del D. Lgs. 36/2023;

- viene effettuata per categorie merceologiche di Lavori, Servizi professionali, Servizi, Beni e per fasce d'importo;

- è comunque soggetta ad aggiornamento ogni 12 mesi.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, utilizzando l'applicativo reso disponibile dalla Città Metropolitana di Torino sul suo sito istituzionale.

4. Non saranno accettate istanze di iscrizione presentate con modalità diverse.

5. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Procuratore speciale (desumibile da Procura speciale allegata) dovrà contenere l'indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che per le quali si richiede l'iscrizione ed essere corredata da apposita autodichiarazione.
6. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
7. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare (a mezzo della procedura telematica) l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.
8. I soggetti di cui all'art. 65 e di cui all'art 66 per i servizi professionali del D. Lgs. 36/2023 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
  - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
  - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
9. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
10. Qualora i Soggetti di cui agli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 36/2023 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Città Metropolitana di Torino prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

## **Art.6 Requisiti di ammissione**

1. Per essere iscritti all'**Elenco telematico di operatori economici** della Città Metropolitana di Torino tutti gli operatori economici dovranno possedere e dichiarare di possedere, i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui al titolo IV capo II del D.Lgs. 36/2023;
- c) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- d) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- e) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008;
- f) nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, possesso delle autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti gli Operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare:

- g) iscrizione agli ordini professionali, ove esistenti, relativi al titolo posseduto;
- h) curriculum vitae.

Tutti gli operatori economici dovranno inoltre dichiarare:

- 1) di essere/non essere in possesso di abilitazione attiva sulla piattaforma SINTEL;
- 2) di essere/non essere in possesso di abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con riferimento alle necessarie categorie di beni, servizi e attività professionali o di essere eventualmente in possesso di abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con riferimento alle categorie di lavori;
- 3) di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy;
- 4) di ben conoscere ed accettare che saranno oggetto di verifica del possesso dei requisiti generali di

cui agli artt. 94 - 98 del D.Lgs. 36/2023 sia al momento della richiesta di iscrizione che per tutta la durata della loro permanenza nell'Albo;

5) tutti i dati necessari all'avvio delle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale presso le competenti autorità.

2. L'operatore economico può corredare la propria dichiarazione con le relative attestazioni e certificazioni di cui sia in possesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale e certificazioni del sistema di qualità.

3. La dichiarazione dei requisiti dovrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

#### **Art. 7 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione**

1. La completezza dell'istanza di abilitazione verrà valutata dall'Amministrazione che ne comunicherà l'esito all'operatore economico, tramite posta elettronica certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione, entro un massimo di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, all'operatore economico verranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

3. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

4. L'iscrizione diverrà definitiva solo dopo che l'Amministrazione avrà avuto riscontro positivo a tutte le verifiche richieste previste dagli artt. 94 - 98 del D. Lgs. 36/2023. Qualora, entro 30 giorni dalla richiesta, non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i, la domanda di iscrizione sarà comunque considerata definitiva.

5. La procedura di inserimento nell'**Elenco telematico di operatori economici** si considererà,

in ogni caso, conclusa qualora siano decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande da parte degli operatori economici.

6. L'operatore economico non potrà essere inserito nell'**Elenco telematico di operatori economici** nei seguenti casi:

- sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
- per ricorrenza di una o più casistiche previste dagli artt. 94- 98 del D. Lgs. 36/2023.

7. In tali ipotesi l'Amministrazione invierà un avviso di contestazione all'operatore economico tramite posta elettronica certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione.

#### **Art.8 Modalità di funzionamento dell'Elenco telematico di operatori economici**

1. La gestione dell'Elenco e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale ed eurounitaria.

2. La selezione degli operatori economici invitati alle procedure concorsuali si fonda sul principio della rotazione; detta rotazione avverrà tra gli operatori economici con il minimo numero di inviti. Nel caso in cui ci siano più operatori economici con pari numero di inviti il sistema procederà mediante estrazione del numero necessario di operatori economici da invitare.

3. A seguito del rinnovo annuale i contatori verranno azzerati.

4. A seguito di pubblicazione dell'avviso sul portale dell'Amministrazione, l'operatore economico disporrà di 1 mese per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'**Elenco telematico di operatori economici**. Oltre detto termine non sarà più possibile accedere al portale per presentare istanza di iscrizione fino a nuovo avviso.

5. Gli operatori economici la cui domanda sia divenuta definitiva potranno essere sorteggiati dal sistema per essere invitati alle procedure di gara nell'ambito della categoria o della voce di CPV nonché della fascia di importo relativa all'oggetto della gara specifica. I fornitori sorteggiati saranno esclusi dai successivi sorteggi fino ad esaurimento della graduatoria.

## **Art. 9 – Cancellazione dall’Elenco telematico di operatori economici**

1. La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell’interessato;
- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione e/o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza di ulteriori attestazioni, accertata in sede di gara in relazione alla quale l’operatore economico sia stato selezionato;
- in caso di mancato aggiornamento dei dati riferiti all’operatore economico entro 15 giorni naturali dalla modifica;
- in caso di mancata aggiudicazione e/o contrattualizzazione per fatto imputabile all’operatore economico per 2 volte nel tempo di validità dell’albo;
- la Città Metropolitana di Torino potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici ai quali sia stato formalmente contestato un grave inadempimento contrattuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. 36/2023;

2. Nei casi previsti nel comma precedente, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

3. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

## **Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell’Elenco telematico di operatori economici**

La responsabilità di garantire l’aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all’area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la

password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso la Città Metropolitana di Torino è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Elenco.

#### **Art. 12 – Estensione dell'Iscrizione**

1. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'Allegato II.12 – parte V del D.Lgs. 36/2023.
2. L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l'accesso alla propria area personale.
3. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

#### **Art. 13 – Gestore del sistema**

Il gestore del sistema, individuato dalla Città Metropolitana di Torino, controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 14 – Avvertenze**

1. Il proprio account, cioè email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).
2. Tutte le comunicazioni tra la Città Metropolitana di Torino e i singoli operatori economici saranno effettuate a mezzo della piattaforma utilizzata per la gara all'indirizzo da questi ultimi comunicato in fase di richiesta di iscrizione.

#### **Art. 15 – Controversie**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR Piemonte.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali**

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

**REGOLAMENTO PER ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE, FUNZIONAMENTO E  
GESTIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**EMENDAMENTO AL TESTO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22  
DEL 10/05/2023**

| TESTO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI<br>DELIBERAZIONE<br>art. 3 comma 1 punto 4<br>pag. 12                                                                                                     | TESTO EMENDATO<br>art. 3 comma 1 punto 4<br>pag. 12                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| da Euro 0 a Euro 10.000,00<br>da Euro 10.000,01 a Euro 39.999,99<br>da Euro 40.000,00 a Euro 74.999,99<br>da Euro 75.000,00 a Euro 139.999,99<br>da Euro 140.000,00 a soglia eurounitaria | da Euro 0 a 39.999,99<br>da Euro 40.000,00 a Euro 139.999,99<br>da Euro 140.000,00 a soglia eurounitaria |

Parere favorevole della Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, dott.ssa Donata Rancati